



Diritto e società

Doveri dell'uomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto

Intervista a Lara Trucco

di [Roberto Giovanni Conti](#) [Lara Trucco](#)

30 marzo 2022

*“Domenega passá, 10 corrente, à unn’oa doppo mezogiorno,
moiva in Pisa l’illustre letterato, o sommo filosofo e grande patriöta
Giuseppe Mazzini, nòstro concittadin.
L’Italia in gran parte a va debitrice à Lê, perché coi sò scriti,
coi so 50 anni d’apostolato, o l’à fato nasce e
cresce inti italian o sentimento de nazionale indipendensa”.*

(Da “O Balilla” del 1872)

- 1. Prof.ssa Trucco, secondo Lei, il nostro tempo ha bisogno di tornare a riflettere sui doveri dell'uomo, tema assai caro a Giuseppe Mazzini che ad esso dedicò il suo celebre saggio?*
- 2. Per Mazzini i doveri dell'uomo sono quelli che consentono di trovare il punto di equilibrio fra i diversi diritti. È attuale la sua ricostruzione e quanto essa deve misurarsi con il concetto di bilanciamento dei diritti, con la dottrina della atirannicità dei diritti umani?*

3. *Mazzini, ad un certo punto si chiede: E dove i diritti di un individuo, di molti individui, vengono in contrasto coi diritti del paese, a che tribunale ricorrere? In questa domanda si coglie secondo Lei la diversità netta fra diritti e doveri dell'uomo? Oppure si tratta di una domanda retorica, che presuppone l'assenza di una risposta in chi la pone? Ed ancora, esiste un piano diverso e non sovrapponibile, in punto di tutela, fra l'attuazione dei diritti umani e quello dei doveri?*

4. *Antonio Ruggeri, più volte impegnato nella ricostruzione della teoria dei diritti fondamentali, nel delineare la struttura complessa dei diritti fondamentali ha sostenuto che essa, "riguardata sotto la luce della dignità, appare essere composita, in ciascun diritto e in tutti assieme, nel loro fare "sistema" e porsi al servizio della dignità, potendosi a mia opinione cogliere una componente deontica, resa palese dall'osservazione delle relazioni che l'individuo intrattiene con gli altri individui e l'intera società, conformandosi al canone della solidarietà (art. 2 cost.). La componente in parola è, ancora prima e di più, singolarmente evidente proprio nella dignità, da cui quindi si alimenta e per il cui tramite si diffonde, beneficamente contagiandoli, agli "altri" diritti fondamentali."*

La componente deontica dei diritti fondamentali ai quali Ruggeri accenna riconduce tutti i diritti alla dignità umana. Mazzini, per converso, sembra individuare nei Doveri dell'uomo la colla che tiene uniti i diritti per una comunità che diventa Stato. Così almeno sembra fare quando osserva che occorre "trovare un principio educatore superiore a siffatta teoria (quella dei diritti n.d.r.) che guidi gli uomini al meglio, che insegni loro la costanza nel sacrificio, che li vincoli ai loro fratelli senza farli dipendenti dall'idea d'un solo o dalla forza di tutti". Quanto secondo Lei questa prospettiva si ritrova nell'art.2 Cost. allorché si sofferma sui doveri di solidarietà e quanto se ne differenzia e quanto le due prospettive sono realmente fra loro diverse? E ancora, a suo giudizio, può dirsi che la Carta costituzionale sia, almeno in parte, debitrice nei riguardi della lezione mazziniana sui doveri, specie per ciò che concerne il rilievo centrale assegnato al principio di solidarietà?

5. *Il collegamento che Mazzini fa dei doveri a Dio come deve intendersi e quanto è secondo lei oggi attuale in una società intesa come laica per Costituzione? E per altro verso, la radice divina che sembra potere orientare l'uomo verso la legge giusta o ingiusta che pure traspare dalle pagine mazziniane è ancora oggi attuale quando si parla di disobbedienza civile alle leggi in nome di valori fondamentali?*

6. *"Quand'io dico, che la conoscenza dei loro diritti non basta agli uomini per operare un miglioramento importante e durevole, non chiedo che rinunziate a questi diritti; dico*

soltanto che non sono se non una conseguenza di doveri adempiti, e che bisogna cominciare da questi per giungere a quelli.” Così Mazzini. *Nel nostro tempo, secondo Lei, come può concretizzarsi questa riflessione?*

7. Nella nostra società, sempre più plurale, sempre più aperta e porosa verso esperienze sovranazionali e sempre più impegnata nel coltivare la cooperazione fra Paesi diversi, quanto è attuale il concetto mazziniano di Patria? E, per altro verso, il parimenti continuo richiamo all'umanità aiuta a spiegare meglio il significato della prospettiva della doverosità che Mazzini propugna?

Nel quadro internazionale di oggi che vede sempre più intensi i vincoli discendenti da tale principio e interconnesse le relazioni tra gli Stati, ritiene dunque che la lezione mazziniana possa o, addirittura, debba esser motivo d'ispirazione per lo svolgimento delle relazioni stesse, come pure di quelle che si svolgono tra i consociati e tra questi e i pubblici poteri?

8. L'opera mazziniana si conclude con questa frase: L'emancipazione della donna dovrebb'essere continuamente accoppiata per voi coll'emancipazione dell'operaio e darà al vostro lavoro la consacrazione d'una verità universale. Quali reazioni le suscita, da accademica impegnata su diversi fronti della società civile?

9. E infine, la recente riforma degli artt. 9 e 41, con i richiami fatti all'ambiente ed all'ecosistema, la cui salvaguardia viene riconosciuta come espressiva di un principio fondamentale dell'ordinamento, può, a suo avviso, per la sua parte concorrere a far rivedere sotto una luce diversa dal passato il dovere di solidarietà in parola, in ciascuna delle sue molteplici forme espressive ed in tutte assieme?

1. Innanzi tutto, un doveroso grazie a Giustizia insieme per la mia partecipazione a questa riflessione collettiva sui “doveri dell'uomo” in occasione delle celebrazioni mazziniane.

Si tratta all'evidenza di un impegno assai stringente a cui non potrebbe farsi fronte nello spazio di poche righe, senza considerare, poi, l'estrema complessità della figura del grande genovese di non facile decifrazione già quando Egli era ancora vivo e avvolta in una sorta di mito.

Quel che però pare certo, nella nostra prospettiva, è che, dell'eredità rivoluzionaria del 1789, Egli fosse tra i pochi che avesse continuato a coltivare il binomio tra diritti e fraternità, laddove il trionfo degli ideali individualisti e borghesi avrebbe messo in primo piano solamente i primi. E da questo punto di vista non può non apprezzarsi il paradigma mazziniano su cui poggia lo

stesso dato costituzionale (art. 2) che, se da un lato, guarda all'uomo, "sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" come centro di imputazione giuridica del riconoscimento e della garanzia da parte della Repubblica dei "diritti inviolabili" (art. 2 Cost.), dall'altro "richiede l'adempimento dei *doveri* inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (**Domanda 1**).

2. Venendo più da vicino alla storia dell'Apostolo del nostro Risorgimento, ci si avvede anche del fatto che le tensioni che condussero alla riunificazione politica dell'Italia vibrassero nella sostanza su due lunghezze d'onda diversa, quasi di tipo religioso in Mazzini e più aderente agli interessi della classe proprietaria e mercantile dominante in Cavour e di conseguenza più radicali e destabilizzanti (rivoluzionarie e repubblicane) nel primo e più realiste e conservatrici nel secondo (classiste e monarchiche). Ma sarà lo stesso afflato religioso a far divergere la prospettiva di Mazzini anche da quella di Marx, basata sul materialismo storico (cfr. *infra*).

Per il grande genovese, dunque, vigeva la consapevolezza che solo la condivisione di "un credo potente" avrebbe potuto avere qualche *chance* di traguardare la «meta fissata al progresso umano» della rigenerazione sociale "dal basso", insieme all'idea dell'esistenza di una "legge morale superiore per tutti e sorgente del *dovere* di tutti" (G. Mazzini, *I doveri*).

Solo "in" ed "attraverso" essa, infatti, si sarebbe potuto innescare l'impeto interiore e fisico che avrebbe potuto rendere disponibili al sacrificio della vita per la propria Patria, ovvero al martirio (G. Mazzini, *Fede e avvenire*). Detto altrimenti, solo la sacralizzazione della politica, e con essa la trasposizione della simbologia religiosa nella dimensione sociale avrebbe potuto indurre a quella sorta di immedesimazione cristologica facendo considerare la vita una missione doverosa per il progresso in prospettiva dell'umanità. E, nell'immediato, a radicare la propria identità "di popolo" libero dall'oppressione interna e straniera (v. l'associazionismo rivoluzionario interno) ed in prospettiva europeo (v. l'associazionismo rivoluzionario europeo), nell'affermazione dei valori unitari e repubblicani (in senso ampio considerati).

È pertanto in questa chiave che va vista l'abnegazione dello stesso Mazzini per l'assolvimento di una intensa attività pedagogica di educazione alla propria "religione civile" ovvero all'insegna di un «principio educatore del dovere» (G. Mazzini, *Doveri*, cit.), mosso in ciò dalla convinzione che «la rivoluzione dei doveri avrebbe dovuto produrre un'educazione non egoistica, ma improntata alla fratellanza» (cfr., sul punto, V. Tondi della Mura, *La frontiera aperta da Giorgio Lombardi nella sistematica dei doveri costituzionali: dall'idealismo mazziniano al personalismo costituzionale*). Quelle stesse attività e convinzioni che gli sarebbero costate le critiche di eccessivo idealismo e teologismo nella prospettiva marxista (F. De Giorgi, *Millenarismo educatore*

). E, per contro, a sostenere il giudizio negativo di Mazzini sull'ateismo, in quanto destinato al fallimento della propria azione rivoluzionaria perché troppo debole nei rapporti di forza specialmente di tipo economico, e conflittuale sul piano politico e sociale così da rendere incomponibile anche nel più lungo periodo un ordine sociale democratico (R. Sarti, *Mazzini*).

3. Ebbene, quanto rilevato basta a considerare Giuseppe Mazzini vittima del suo tempo? O non piuttosto un uomo eccezionalmente fuori dal suo tempo, che è poi la sorte di ogni profeta e di ogni visionario: quella di essere emarginato in vita e misconosciuto quando le sue idee siano ormai entrate nella normalità delle cose? Ovviamente non ci si riferisce alle vessazioni concretamente subite che fanno di lui certamente un perseguitato se non un martire della causa italiana.

3.1. Così, quanto al “pensiero”, può pensarsi che Mazzini si sia trovato “rivoluzionario” a fronte del suo essere invero “democratico”.

Il suo pensiero e la sua azione, infatti, possono dirsi antesignani di quella concezione “servente” dei doveri destinata dipoi ad affermarsi, a distanza di tempo, negli stati democratici (cfr. *infra*). Concezione “servente” che nella sua epoca ancora attendeva di vedere l'edificazione di condizioni ambientali idonee ad ospitare quei diritti fondamentali, ed in prospettiva “inviolabili” dell'uomo (**Domanda 6**).

Su questa base, pare possibile ritenere che, ad oggi, Egli avrebbe ritenuto naturale lottare per il mantenimento e la promozione in una prospettiva interna e sovranazionale della pari dignità sociale e dell'eguaglianza davanti alla legge, “senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”; nonché “per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (il richiamo del nostro dettato costituzionale è qui evidente).

Per diverso ma connesso profilo, può pensarsi che Egli avrebbe biasimato quelle forme organizzative che, pur proclamando nobili ideali, si rivelino a conti fatti meri strumenti di gestione personalistica e conservatoristica del potere. Ancora e più nello specifico, può ritenersi che, ad oggi, il pensatore genovese avrebbe sostenuto le ragioni della rappresentanza femminile (anche) nei luoghi di potere, ritenendola a tutti gli effetti “dovuta” (basti pensare all'importante ruolo svolto di promozione dei diritti della donna condotto dal movimento della “Giovine Europa” da Egli stesso fondata) (**Domanda 8**).

3.2. Venendo poi all'azione, pare possibile vedere in Mazzini la figura di un intellettuale non alieno dal mettersi personalmente in gioco (si ricordi il suo ruolo nella Repubblica romana e i suoi contatti con Garibaldi al momento dell'acquisizione del regno borbonico).

Per altro verso, risuonano purtroppo come ancora attuali le parole contenute nel suo "proclama" ai militari in partenza per la guerra in Crimea:

«Quindicimila tra voi stanno per essere "deportati" in Crimea.

Non uno forse tra voi rivedrà la propria famiglia. Il clima, la mancanza di strade, la difficoltà degli approvvigionamenti in una terra esaurita già dagli eserciti e che non può provvedersi se non per la via d'un mare incerto, tempestoso, difficile, uccidono quei che non sceglie palla nemica. Su 54.000 inglesi che lasciarono la terra loro, 40.000 non rispondono più alla chiamata. Breve tempo dopo cominciato l'assedio al quale vi chiamano, il soldato era a mezza razione. Gli stenti sono tali che i più avvezzi ed induriti tra i soldati francesi d'Africa prorompono in tumulti e rivolte ...» (G. Mazzini, *Proclama per la Crimea all'esercito piemontese*, 1855).

3.3. Un ulteriore rilievo che si vuol fare è costituito dalla "doppia anima" che caratterizzò il suo essere religioso: e, cioè, la religione come fatto politico e sociale (ovvero "strumento" di potere) e la religiosità come atto, invece, di fede individuale (ovvero come "credo" interiore), che lo condusse a formulare l'auspicio della laicità dell'entità statale nel suo complesso.

Del resto, il cosmopolita non fece velo del proprio allontanamento dalle religioni incentrate intorno ad autorità ecclesiastiche e, per contro, del suo avvicinamento, ad una forma di deismo (che, peraltro, all'epoca aveva già avuto sviluppo in vari paesi europei ed in territorio statunitense) razionalista e, se si vuole, sentimentale, comunque distante da forme di ateismo ed agnosticismo e teso ad unire "in fratellanza".

Poco o nulla, dunque, può pensarsi, di "contraddittorio", come invece, ad un certo punto, parve ammettere (un altro sacrificio?) lo stesso Mazzini (G. Mazzini, *I doveri*, cit.)...ma, semmai, all'opposto, una mirabile lucidità di pensiero e coerenza d'azione votata ai propri supremi fini.

Ad un tale riguardo, si vuole ancora ricordare il prezzo che si trovò a scontare, in termini di privazione della libertà personale, all'indomani del suo sostegno alla conquista dello Stato pontificio, come quando considerò il Papato la «base di ogni autorità tirannica» (G. Mazzini, *I doveri*, cit.). E la sanzione che gli fu inferta quando, allora studente, rifiutò di sottostare alle norme di stampo religioso all'epoca vigenti nella facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo genovese. Ed, ancora e per diverso profilo, alla rinuncia a deputato che Egli fece per non dover giurare fedeltà alla monarchia, mantenendo così fede ai propri ideali repubblicani, i quali si sarebbero,

peraltro, visti trasfusi, sia pur per breve, nella “Repubblica romana”.

3.4. Lasciando ancora libera la nostra immaginazione, vogliamo credere che, ad oggi, Mazzini avrebbe distinto (vorrei dire: “si sarebbe potuto permettere di distinguere”) i doveri derivanti dal credo religioso individuale, rispetto a quelli scaturenti dal piano politico e sociale, riconnettendo i primi alla matrice morale ed i secondi, invece, al principio di solidarietà sociale di cui ragiona appunto la nostra Costituzione.

Di qui una concezione della cultura dei “doveri” giuridicamente come sostrato alla condizione stessa di cittadinanza e di “collante” dello “stare insieme” ordinamentale, all’insegna della tolleranza e del rispetto della dignità reciproca e dell’intera “umanità” **(Domanda 4)**.

Una religione, infine, se si vuole, dell’uomo nel sociale, che laicamente anticipa il nostro “stato costituzionale” ...e cioè, di quella “casa” (cfr. *infra*) che sarebbe stata destinata a propiziare l’armonica e pacifica l’esistenza delle generazioni successive ed attuali **(Domanda 9)**, motivandosi pertanto, nel pensiero mazziniano, l’intrapresa di forme di “disobbedienza civile” nei casi in cui dell’“edificio” vengano minati i pilastri portanti (si legga: i valori fondamentali) **(Domanda 5)**.

4. È opportuno ricordare ancora, nel quadro del liberalismo statutario “liberale” (cfr. *supra*), la dottrina della sovranità nazionale fosse fuorviante rispetto alla realtà di un’unica classe sociale effettivamente dominante. Del resto, la vigenza del suffragio ristretto sarebbe bastata a minare alle fondamenta il principio di sovranità popolare e con esso stesso la vigenza di uno stato democratico. È noto anche come in un tale contesto vigesse una sostanziale coincidenza della dimensione istituzionale con quella privatistica incentrata sul *Code civil*, che portava i concetti di “dovere” e di “obbligo” ad identificarsi, vedendosi in essi perlopiù degli ostacoli all’affermazione di quel perno della concezione proprietaria “delle cose” che era il “diritto soggettivo”. Con un simile assetto il quadro giuridico risultava nelle sue grandi linee coerente nel rispecchiare sostanzialmente lo “stato di cose” sul piano politico e sociale, portando lo stesso Mazzini a biasimare il “Diritto” – quel “Diritto” – dell’individuo borghese, esaltando per contro la dimensione del dovere avente per fine la società è l’umanità piuttosto che il singolo (cfr. sul punto, V. Tondi della Mura, *La frontiera aperta da Giorgio Lombardi*, cit.) **(Domanda 7)**.

Persino con il generale ripensamento della stessa forma di Stato, seguita alla caduta del fascismo ed alla Seconda guerra mondiale, si sarebbe però stentato a prendere atto della necessità di un cambiamento di paradigma (anche) nella e della sfera dei “doveri” (S. Romano, “*Frammenti di un dizionario giuridico*”). E ciò, a nostro avviso, in ragione fondamentalmente del condizionamento

che l'ancora viva "paura del tiranno" continuava ad avere nel dibattito che andava svolgendosi (anche, si noti, in Assemblea costituente, dove si è detto che il pensiero mazziniano "non ebbe presa"). Così che la più attenta dottrina avrebbe a più riprese messo in guardia sulla confusione che si stava continuando a fare tra le due "situazioni soggettive di svantaggio" del "dovere" e dell'"obbligo", lamentando, in particolare, che «la scienza giuridica per molti secoli» ed almeno dai tempi della pandettistica, non avesse in sostanza che «discusso intorno ad esse», in quanto figure certamente attinenti a «situazioni fondamentali sotto il profilo economico e sociale» di rilievo, ma ormai di per sé sole insufficienti a dar conto delle trasformazioni indotte dalla Costituzione repubblicana (M.S. Giannini, *Lezioni di diritto amministrativo*).

Insomma, andò emergendo allora come la fungibilità dei due concetti (di "dovere" e di "obbligo") che era stata funzionale a perpetuare nel tempo l'omologazione dei rapporti, rispettivamente, di ordine civilistico ed istituzionale in epoca liberale (v. *supra*), risultasse contraddire, però, giunti a quel punto, le nuove coordinate costituzionali di natura democratica, le quali avrebbero richiesto ora di vederli mantenuti su piani distinti al fine di dar conto della complessità ordinamentale derivante dal principio di sovranità popolare. In quest'ottica, quindi, può inquadrarsi l'attenzione delle tesi istituzionaliste nel dimostrare che «non sempre e taluno vorrebbe dire mai» diritto e dovere potrebbero dirsi due termini veramente «correlativi», in quanto se non altro a dimostrare l'«insufficienza se non l'erroneità» di una simile posizione dovrebbe bastare la «evidente» constatazione, sul piano logico, dell'esistenza di doveri a cui non corrisponderebbero diritti e, viceversa (S. Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, cit.). Ritenendosi più adeguato affermare semmai la correlazione oppositiva (pur sempre nella direzione "strumentale" di cui si diceva per l'innanzi) tra "diritto soggettivo" ed "obbligo", nonché, ad un più alto livello teorico, tra "libertà" e "dovere" (nei rapporti soggettivi), e "potere" (nei rapporti istituzionali).

5. In quanto si è detto, dunque, l'importanza del contesto. Segnatamente, della distinzione – come si è visto, tutt'altro che scontata – tra i contesti non democratici, rispetto ai quali può presumersi la vigenza di concezioni dei doveri di segno imperativista (ed al limite autoritario) ad arginare le libertà; e quelli, invece, di caratura democratica in cui, all'opposto, deve presupporci la funzione servente dei doveri rispetto ai medesimi diritti di libertà, sulla base del principio di solidarietà sociale: in un senso, cioè, funzionale alla trama di relazioni che accompagnano la realizzazione del principio di massima espansione delle libertà individuali ed in fondo all'integrazione ed allo sviluppo della società stessa nel suo complesso imponendosi qui il principio che vuole che gli interessi dei singoli siano indirizzati verso un'armonica convivenza della collettività (**Domanda 2**).

Del resto, è la stessa giurisprudenza costituzionale, proprio in casi concernenti doveri inerenti alle forme ed ai modi giuridicamente rilevanti di “stare insieme”, a dare conferma della centralità del principio solidaristico quale «base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (Corte cost. [sent. n. 75 del 1992](#); [sent. n. 500 del 1993](#); [sent. n. 155 del 2002](#); [sent. n. 309 del 2013](#); [sent. n. 119 del 2015](#); [sent. n. 131 del 2020](#)). Così da portarci con una certa apprensione e per inciso a rilevare l'estrema delicatezza di dichiarati stati emergenziali nel nostro Paese in mancanza di una chiara definizione del relativo perimetro “spaziale” e “temporale” nella Carta, trattandosi di situazioni in cui (come purtroppo abbiamo avuto modo di sperimentare nel periodo pandemico) la sfera dei doveri risulta dilatabile nell’“interesse della collettività” sino ad affermarsi come preminente sul terreno delle libertà, forte del fondamentale obbiettivo di garantire la sopravvivenza degli stessi “abitanti” di quella “casa” ordinamentale tanto cara a Mazzini (**Domanda 3**).

Peraltro, è un ulteriore atto di immaginazione a portarci a considerare l'importanza del sostrato culturale che inerisce allo stesso principio di solidarietà sociale: segnatamente, il rilievo della sua sufficienza a far stare insieme una società che ne risulti completamente impregnata, al limite prescindendosi dalla vigenza di norme giuridiche.

Del resto, è stata la drammatica esperienza pandemica a dimostrare la forza e financo l'imprescindibilità di un siffatto principio in quei casi che vedano il diritto impossibilitato a stare dietro “gli eventi”, disciplinandone i presupposti e dirigendone gli esiti. Così da portare anche il Presidente della Repubblica ad evidenziare l'inesistenza «[s]enza solidarietà» di «una vera comunità in cui vivere e convivere», data la nostra dipendenza gli uni dagli altri «in ciascun Paese, in ciascun luogo, in ciascuna città, in ciascun borgo, in ciascuno Stato, nella comunità internazionale» (S. Mattarella, intervento del 29 novembre 2021); nonché ad ammonire, in un discorso che ad oggi pare proiettarsi da una tragedia all'altra, sul fatto «che la cooperazione internazionale e la solidarietà non sono soltanto opzioni possibili bensì esigenze risolutive», potendocisi «salvare soltanto agendo tutti insieme», muovendo dalla convinzione che «in ogni ambito delle relazioni internazionali approcci esclusivamente nazionali non abbiano speranza di successo» (S. Mattarella, intervento del 16 dicembre 2021).

6. È ancora la Consulta a dare conferma, su varie dimensioni relazionali (v. *infra*), della natura “servente” dei doveri sanciti dalla Carta alla libera esplicazione dei diritti nella cornice costituzionale vigente.

6.1. Al proposito, di sicuro interesse è il terreno in cui si muovono legami di solidarietà, perlopiù di tipo affettivo, “spontanei” e per questo solidamente instaurati. Qui il discorso per certi versi

risulta ribaltato, rivendicandosi in prima battuta la possibilità di beneficiare di certi doveri, attraverso il riconoscimento di norma di un determinato *status*, in vista di affermare determinati diritti di libertà, col risultato complessivo di espansione di entrambi i versanti, in forza di una sorta di “effetto trascinamento” reciproco tra diritti e obblighi (al punto da arrivarsi a parlare di vigenza di un “diritto-dovere” unitariamente inteso).

Di rilievo in questo discorso, peraltro significativamente assai battuto (anche) dalla Corte costituzionale, è la “vita di coppia”, e la relativa «volontà di vivere insieme in un nucleo caratterizzato da diritti e doveri» ([sent. n. 281 del 1994](#)). Il riferimento corre, in particolare, alla giurisprudenza sulle forme di convivenza *more uxorio* (sent. n. 8 del 1996; [sent. n. 2 del 1998](#); e, successivamente, *ex multis*, [sent. n. 140 del 2009](#) e [Corte cost. n. 213 del 2016](#)) e sulle unioni omosessuali, da cui «i connessi diritti e doveri» (sent. [n. 138 del 2010](#) e [n. 170 del 2014](#)). Interessanti, al riguardo, sono anche i casi in cui la Consulta ha escluso l'invocabilità della clausola “dei doveri inderogabili di solidarietà” quando il «riconoscimento *pleno iure*» della formazione sociale non possa essere effettuato (Corte cost. [sent. n. 183 del 1988](#) e [sent. n. 158 del 1991](#)).

6.2. Un ulteriore campo in cui si vede il principio solidaristico innervare i rapporti intrattenuti dall'*homme situé* nelle formazioni sociali “ove si svolge la sua personalità” è quello concernente situazioni soggettive di particolare vulnerabilità.

Qui la giurisprudenza che vede in provvidenze «in forma indiretta» (leggi: il permesso mensile retribuito) una «valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale» da parte dello Stato sociale ([sent. n. 213 del 2016](#)). Qui, altresì, l'affermazione della «doverosità» delle formazioni scolastiche circa l'adozione delle misure di integrazione e sostegno (nel caso di specie, a soggetti portatori di *handicaps*), col conseguente obbligo in capo ai competenti organi scolastici, nello specifico, «di dare attuazione alle misure che, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti [...] possano già allo stato essere da essi concretizzate o promosse» ([sent. n. 215 del 1987](#)). Qui, ancora, la centralità del principio solidaristico in materia penale, segnatamente, sia durante l'esecuzione penitenziaria del reo, alla luce del principio rieducativo, sia, d'altro canto, dopo l'espiazione della pena, al momento, cioè, del suo reinserimento nella società ed il relativo «recupero alla solidarietà sociale» ([sent. n. 409 del 1989](#)).

Più in generale, di perdurante interesse, sempre tenuto conto di quanto si è detto, è quella giurisprudenza in cui la Consulta ha ricollegato agli stessi «doveri di solidarietà sociale» il principio generale della “collaborazione civica”, confermando «secondo i casi» l'obbligo o la

facoltà dei cittadini di svolgere le attività richieste «con carattere di assoluta e urgente necessità, nel comune interesse, per far fronte ad eventi rispetto ai quali, data la loro eccezionalità o imprevedibilità, le autorità costituite non siano in grado di intervenire con la necessaria tempestività, oppure in misura sufficiente al bisogno» ([sent. n. 89 del 1970](#)).

6.3. Proseguendo nell'analisi ci si imbatte nel «valore inderogabile della solidarietà» collegato all'obbligo tributario, quale linfa vitale del «finanziamento del sistema dei diritti costituzionali», i quali, come rimarcato dalla Corte, necessitano perdurantemente di «ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (da ultimo, [sent. n. 120 del 2021](#); [sent. n. 288 del 2019](#); e di segno analogo, in precedenza, *ex multis*, [sent. n. 119 del 1964](#)).

In quest'ottica, particolare attenzione la merita una recente decisione in cui la Corte, nel pronunciarsi in punto di «appropriatezza» dell'autonomia impositiva regionale ha teso a rimarcare – si noti, anche rifacendosi ad altri ordinamenti europei – il dato di «doverosità», sul piano costituzionale, «di una diffusa tutela dell'ambiente quale bene comune» acconsentendo, su questa alla previsione da parte delle autonomie regionali, di tributi ambientali propri e autonomi tra cui «quelli funzionali alla tutela dei beni comuni di carattere ambientale» ([sent. n. 82 del 2021](#)).

Inoltre, va quantomeno menzionato il ruolo svolto dell'adempimento dei doveri di solidarietà sociale nel bilanciamento tra i diversi interessi e valori in campo in materia pensionistica (*ex artt. 2 e 38 Cost.*) ([sent. n. 201 del 1986](#) ed in senso analogo sentt. [n. 62 del 1977](#); [n. 132 del 1984](#) e [n. 133 del 1984](#); si veda, inoltre, più di recente la famosa [sent. n. 70 del 2015](#)).

Ancora, un richiamo va fatto al passaggio motivazionale contenuto in una delle due sentenze cd. gemelle (la [n. 348 del 2007](#)) in cui è stato proprio valorizzando la «stretta relazione» tra funzione sociale del diritto di proprietà e «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale» che la Corte ha avvertito sul rischio di pregiudizio per la tutela effettiva di diritti fondamentali che potrebbero verosimilmente arrecare «[l]ivelli troppo elevati di spesa per l'espropriazione di aree edificabili destinate ad essere utilizzate per fini di pubblico interesse», con la conseguenza di fare da «freno eccessivo» alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per un più efficiente esercizio dell'iniziativa economica privata.

6.4. Tornando, per concludere, a considerare idealmente la dimensione in cui si mosse il pensiero mazziniano, si vorrebbe richiamare l'attenzione sul «dovere di difesa della Patria».

Valore ritenuto dalla Corte «di altissimo significato morale e giuridico», e da collocarsi per ciò stesso «al di sopra di tutti gli altri» ([sent. n. 53 del 1967](#); [sent. n. 11 del 1998](#); [sent. n. 409 del](#)

[1989](#)) epperò – e qui veniamo al punto – parimenti intercettato dal cambiamento di paradigma impresso dal principio solidarista. È stato ed è, in particolare, considerandosi un siffatto “dovere” come una specificazione dei doveri di solidarietà sociale che, nel nostro ordinamento democratico, si è visto (*rectius*: potuto vedere) un vettore di identità civica e di integrazione, capovolgendosi dunque, così, l'approccio difensivo e di chiusura del passato (v. *infra*).

Di qui, facendo comunque attenzione a rimarcare della norma il sommo «significato morale e giuridico», il riconoscimento, nondimeno, ad opera del giudice costituzionale, della possibilità «che una legge ordinaria imponga anche a soggetti non cittadini, o addirittura stranieri, in particolari condizioni» la prestazione del servizio militare ([sent. n. 53 del 1967](#), cit.). Ciò che è valso a maggior ragione per gli apolidi, valorizzandosi, anche qui, la norma costituzionale che «parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza» (Corte cost., [sent. n. 172 del 1999](#)). Così che, per questa strada, in tempi più recenti nell'affrontare la questione del «giuramento» circa l'osservanza della Costituzione e delle leggi, la Corte è arrivata a vedere nella norma concernente il “dovere di fedeltà alla Repubblica” una «concreta espressione», per lo straniero, della «manifestazione solenne di adesione ai valori repubblicani» ([sent. n. 258 del 2017](#)).

Di particolare interesse, dal nostro punto di vista, è l'interrelazione che, una volta superatane la obbligatorietà, la Corte avrebbe instaurato tra lo stesso servizio militare ed il servizio civile proprio «alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 della Costituzione», rinvenendo nei due la «matrice unitaria» data dal fatto di costituire entrambi «forme di adempimento volontario» del ridetto dovere di difesa della Patria ([sent. n. 228 del 2004](#)). Il passo successivo sarebbe consistito quindi nell'estensione (pur sempre all'insegna dei «valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente») anche ad altre attività aventi comunque «finalità di solidarietà sociale» (ad es. attività di cooperazione nazionale ed internazionale, e di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale), considerandole parimenti ed al contempo «un adempimento» ma anche «un'opportunità» di «integrazione e di formazione alla cittadinanza» (ancora [sent. n. 119 del 2015](#)).

Ecco un tassello di quella “Patria” da intendersi in senso mazziniano come «casa dell'uomo e non dello schiavo» (G. Mazzini, *Ai giovani d'Italia*, cit.).

